

delle Case (nn. 338, 339.). Forse *scassa* sono le gronde, o gorne in quella Parte.

269) Finchè le strade non erano lastricate; vuol-
si dire coperte di quadrelli posti o in piano o in
taglio, (perchè di macigni non si prese a selcia-
re le vie se non nel 1676, per opera di Antonio
Grimani Provveditor di Comune. *Ms. Sv. n. 865.*)
era lecito cavalcare per Venezia. Dacchè princi-
piò il lastrico si usò sobrietà in tal materia. Nel
1359 fu sì veramente permesso andar a cavallo
per Rialto, ma fu vietato correr a cavallo in pe-
na di lire tre. Ciò mostra che le strade erano in
gran parte lastricate. Tuttavia al principiar del Sec.
XV universalmente poche ancora lo erano, onde
per legge del M. C. 1409, 10 Ottobre si vieta-
no i *Porci di S. Antonio*, i quali erano dal po-
polo mantenuti e vagavano qua e là per le strade
per essere pasturati in comodo dei Religiosi di S.
Antonio di Castello. La ragione poi per la quale
si vietarono, fu, perchè facevano dei danni *tam
contra pueros, quam in stratis et fundamentis pro-
pter suum rumare*. Corn. XIV, 263. Se le vie fos-
sero state lastricate, questo danno non sembra che
si sarebbe accagionato. Anche nel 1414, 23 Mag-
gio in Rogatis fu presa parte *de Hospitiis incantan-
dis*, dove tra l'altre cose si ordina, che gli *Osti
pro quolibet equo accipiant pro toto die soldos sex
parvorum*, dando *fenum paleas et stabulum, et quar-
tarolum unum bladi*. Capitol. Colleg. 7 Sapientum,
pag. 17. D'onde vediamo, che i forastieri condu-
cevano qua i loro Cavalli, e stanziavano appresso
gli Osti, appresso i quali se si fermavano eziandio
la notte, dice il decreto *in totum inter diem et no-*

Etam